



NOTA DI LETTURA

Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

Roma, 22 gennaio 2025

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 209/2024), al fine di razionalizzare le disposizioni del d.lgs. 36/2023.

L'intervento normativo in analisi è stato elaborato al fine precipuo di risolvere talune criticità applicative concernenti alcune norme del Codice dei contratti pubblici, recependo il primo luogo i principali orientamenti giurisprudenziali recentemente formati, tenendo, altresì, conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e cercando in ultimo di valorizzare ulteriormente il principio del risultato e della fiducia, principi cardine del nuovo impianto normativo a cui deve essere improntato l'*agere* amministrativo.

Di seguito le aree tematiche maggiormente coinvolte dal d.lgs. 209/2024 entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

Equo compenso: al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in relazione all'applicabilità della disciplina sull'equo compenso alla materia dei contratti pubblici, con l'art. 14 del citato d.lgs. 209/2024 è stato aggiunto all'art. 41 del Codice un nuovo comma, il 15-bis. Nel dettaglio la disciplina di nuovo conio prevede che: 1) per i contratti di servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 i corrispettivi determinati secondo le modalità stabilite dalla legge sull'equo compenso potranno essere ribassati di una percentuale non superiore al 20%; 2) per l'affidamento di contratti di importi superiori alla soglia di rilevanza europea i ribassi non potranno, invece, eccedere il limite del 35%, rimanendo quale prezzo fisso il restante 65%. Al fine di mitigare ulteriormente l'impatto dei ribassi è stato inoltre previsto un tetto massimo del 30% per il punteggio economico su questo 35%.

PMI: al fine di favorire l'accesso delle PMI al mercato dei lavori pubblici sono stati previsti ulteriori incentivi per la suddivisione in lotti ed è stata prevista una quota del 20% a loro riservata in materia di subappalto, derogabile dalla stazione appaltante solo in ristrette ipotesi. È stato, inoltre, modificato l'art. 61 del d.lgs. 36/2023 al fine di introdurre procedure riservate alle PMI. Si è intervenuti anche sui requisiti di ordine speciale previsti per i servizi e le forniture (art. 100, comma 11), ampliando le possibilità di partecipazione.

Revisione prezzi: a seguito del lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato aggiunto nel Codice l'Allegato II.2-bis al fine di introdurre una puntuale disciplina attuativa delle clausole revisionali, introducendo peraltro criteri di calcolo di facile applicazione, grazie al ruolo dell'ISTAT. Sono state, altresì, introdotte specifiche modifiche all'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

ConSORZI: recependo le indicazioni fornite dall'ANAC e dalla recente giurisprudenza amministrativa, il Correttivo prevede che i consorzi stabili possano utilizzare i requisiti maturati dalle singole consorziate (esecutrici e non) al fine di partecipare alle procedure di gara ed ottenere l'attestazione di qualificazione. È stata, inoltre, prevista la procedimentalizzazione del possesso dei requisiti tramite un'impresa non esecutrice attraverso il necessario ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'obbligo di indicare per quali consorziati il consorzio concorre è stato esteso anche ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane, in linea con il Bando tipo ANAC n. 1/2023.

Partenariato Pubblico-Privato: al fine di rendere concretamente applicabile l'istituto della finanza di progetto e favorire la partecipazione di più operatori economici, il Correttivo ha anzitutto snellito la procedura semplificando i documenti progettuali richiesti al proponente. È stata, inoltre, distinta la finanza di progetto ad iniziativa privata dalla finanza di progetto ad iniziativa pubblica. Sono state introdotte disposizioni per garantire trasparenza e pubblicità durante la selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità ed è stata prevista una procedura di gara bifasica per garantire maggiore competitività.

Esecuzione contratti: al fine di maggiormente responsabilizzare i soggetti esecutori è stato in primo luogo disciplinato l'accordo di collaborazione, istituto che regola le relazioni tra i soggetti che operano in fase esecutiva. Attraverso l'art. 42, che ha modificato l'art. 120 del d.lgs. 36/2023, sono state inoltre tipizzate le c.d. varianti, opportunamente distinte dalle variazioni esecutive che non le richiedono.

Tutele del lavoro: con l'inserimento dell'Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023, al fine di dare corretta applicazione dell'art. 11 del Codice, sono stati introdotti criteri e modalità per individuare il contratto collettivo applicabile e per verificare l'eventuale dichiarazione di equivalenza/equipollenza delle tutele, nell'ipotesi in cui l'operatore economico aggiudicatario dovesse adottare un diverso contratto rispetto a quello

individuato dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Si segnala inoltre che l'allegato *de quo*, recependo gli orientamenti giurisprudenziali recentemente formati, introduce il divieto di richiedere quale requisito di partecipazione l'applicazione di un determinato contratto collettivo. È stata inoltre prevista una disciplina differenziata per lavori e servizi/forniture.

Collegio Consultivo Tecnico: al fine precipuo di ridurre il contenzioso in materia di appalti pubblici è stata promossa la funzione del CCT, deputato ad esprimere pareri a fronte di formali richieste formulate dai soggetti coinvolti nell'esecuzione. Sono state, infatti, introdotte specifiche modifiche al Codice e all'Allegato V.2 che prevedono l'obbligatoria costituzione del Collegio Consultivo Tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (per i contratti di forniture e servizi l'attivazione del CCT è rimessa alla volontà delle parti).

Qualificazione delle stazioni appaltanti: sono stati introdotti incentivi alla qualificazione dei soggetti non qualificati e previsti requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, in ossequio agli indirizzi già definiti dell'ambito della circolare del MIT del 18 novembre 2024. Inoltre, al fine di incentivare la formazione è stata introdotta la possibilità per i soggetti privati di erogare corsi di formazione al personale delle stazioni appaltanti.

Il RUP: su espressa richiesta di UPI, è stata prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare il RUP tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti richiesti.

Digitalizzazione: sono state riviste le regole relative all'obbligo di utilizzazione del BIM per la progettazione, con innalzamento della soglia di obbligatorietà a due milioni di euro. Inoltre, l'ANAC, su proposta di UPI, pur in assenza di modifica della normativa primaria, ha deliberato la proroga dell'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'Autorità fino al 30/06/2025 per l'acquisizione dei CIG relativi ad affidamenti fino ad € 5.000.

Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza: è stato istituito presso l'ANAC, come richiesto da un nostro emendamento, un tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza in cui è prevista la presenza di un rappresentante di UPI, al fine di coordinare le attività di supporto ai processi di qualificazione delle centrali di committenza.

Al fine di facilitare la lettura del codice dei contratti pubblici si segnala che un testo, anche se non ufficiale, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, coordinato con le modifiche normative introdotte dal decreto correttivo, è disponibile [on line](#).